

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Enrica Farci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24766 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. D., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, residente a Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena Pettinau (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato,

contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare;

contro l'I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA e Alessandro DOA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

RITENUTO

CHE con atto depositato in data 18 giugno 2019, il signor F. ha impugnato il decreto n. 1116/N del 04/04/2019 del Ministero della Difesa con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, della patologia "Esiti di regolarizzazione artroscopica menisco mediale e shaving articolare

ginocchio destro", a seguito di domanda presentata il 03 maggio 2017;

CHE il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 22 gennaio 2020, con la quale ha conclusivamente richiesto che il ricorso sia respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, quantificate forfettariamente in euro 600,00;

CHE l'INPS si è costituito in giudizio con il ministero degli Avv.ti Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, depositando all'uopo memoria difensiva in data 17 febbraio 2020, con la quale è stato chiesto che il ricorso sia respinto, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato. Spese e competenze legali come per legge;

CHE, all'udienza del 28 maggio 2020, con ordinanza n. 31/2020, è stata disposta l'acquisizione di un motivato e definitivo parere medico legale sul seguente quesito: "Specifichi il consulente, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, valutati i servizi effettuati dal F. e l'eziopatogenesi dell'infermità lamentata, se la stessa possa ritenersi dipendente da causa o concausa di servizio e, nell'affermativa, a quale categoria di pensione la stessa sia astrattamente ascrivibile", dando a tal fine mandato al Dirigente Responsabile del Servizio di Medicina Legale, dell'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari, ed è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26 novembre 2020;

CHE, in allegato alle note d'udienza, pervenute in data 17 novembre 2020, la difesa del ricorrente ha depositato copia del decreto concessivo dell'equo indennizzo a favore del ricorrente, unitamente a copia del foglio di dimissione dall'Azienda Ospedaliera Brotzu datato 9 giugno 2009, ed ha chiesto

un differimento dell'udienza, stante il mancato deposito della richiesta CTU; CHE l'INPS, con note per la trattazione scritta, depositate il 19 novembre 2020, ha insistito nelle deduzioni e conclusioni formulate nella memoria di costituzione;

CHE, con PEC del 18 novembre 2020 il S.S.D. Medicina Legale, ASSL Cagliari ha rappresentato che le difficili condizioni di operatività del Collegio Medico, nonché l'emergenza sanitaria per l'epidemia del virus COVID 19, hanno determinato lo slittamento delle operazioni peritali e dei tempi di redazione e consegna dei pareri medico legali, e ha chiesto la concessione in proroga di ulteriori termini per il deposito della consulenza, quantificati in circa centottanta giorni;

CHE, alla luce della richiesta del CTU e stante il perdurare della emergenza sanitaria, si è reso necessario assegnare nuovi termini per l'espletamento delle operazioni peritali e fissare nuova udienza per la prosecuzione del giudizio;

CHE con ordinanza n. 107/2020 del 26.11.2020, il Giudice designato ha assegnato il termine del 15 luglio 2021 per il deposito del parere medico legale e fissato l'udienza del 16 settembre 2021 per la prosecuzione del giudizio;

CHE in data 02.09.2021 il Dipartimento di Medicina Legale ASSL Cagliari ha rappresentato l'ulteriore necessità di concessione di una proroga di 180 giorni dei termini per l'espletamento delle operazioni peritali;

CHE l'udienza fissata per il 16 settembre era stata già rinviata al 30 settembre 2021 e successivamente al 29 novembre 2021 e ancora al 10 dicembre 2021; CHE in data 01.12.2021 l'Avv. Pettinau nell'interesse del ricorrente, vista la

proroga dei termini formulata dal Collegio Medico Legale dell'ATS Sardegna, ha chiesto un rinvio attesa la mancata convocazione, per gli accertamenti sanitari come richiesti nell'ordinanza 107/2020;

CHE con ordinanza n. 122/2021 del 10.12.2021 questo Giudice ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 26.10.2022, fissando il 01 settembre 2022 quale termine per il rilascio del parere da parte del Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna e assegnando alle parti il termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito in segreteria di note difensive;

CHE in data 18.10.2022 il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna ha comunicato la necessità di una ulteriore proroga di 180 giorni dei termini per l'espletamento delle operazioni peritali;

CHE con ordinanza n. 1/2022 del 21.10.2022 questo Giudice ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 26.05.2023, fissando il 20 aprile 2023 quale termine per il rilascio del parere da parte del Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna e assegnando alle parti il termine di 10 giorni prima dell'udienza per il deposito in segreteria di note difensive;

CHE in data 04.05.2023 il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna ha comunicato la necessità di una ulteriore proroga di 60 giorni dei termini per l'espletamento delle operazioni peritali;

CHE con ordinanza n. 56/2023 del 26.05.2023 questo Giudice ha disposto il rinvio della discussione del giudizio all'udienza del 06.12.2023, assegnando alle parti il termine di 20 giorni prima dell'udienza per il deposito in segreteria di note difensive;

CHE in data 30.11.2023 il Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna

ha comunicato che la pratica relativa al presente giudizio “sta per essere terminata” anticipando, tuttavia, la necessità di una ulteriore eventuale proroga di 30 giorni dei termini per l’espletamento delle operazioni peritali; CHE all’udienza del 6 dicembre 2023, non essendo ancora pervenuto il parere medico legale, il Giudice ha rinviato ulteriormente la discussione della causa all’udienza del 17 maggio 2024;

CHE il 07.12.2023 l’incaricato Collegio Medico Legale ha trasmesso a questa Sezione il richiesto parere;

Udito, nella pubblica udienza del 17 maggio 2024, l’Avv. Antonio Nicolini, giusta delega dell’Avv. Elena Pettinau, nell’interesse del ricorrente e l’Avv. Stefania Sotgia per l’INPS. Non presente il Ministero della Difesa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente e, specificamente, dell’infermità “*Esiti di regolarizzazione artroscopica menisco mediale e shaving articolare ginocchio destro*” quale presupposto per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, recante il vigente testo unico in materia di pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, affinché possa essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio è necessario che il dipendente abbia, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio - ossia fatti derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio - subito menomazioni dell’integrità personale che lo abbiano reso inabile alla prestazione lavorativa o ne abbiano causato il

decesso. Le infermità o lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio se questi si siano posti come causa ovvero concausa “*efficiente e determinante*”.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’inabilità al servizio, quale presupposto per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, deve essere riferita alla specifica attività di lavoro svolto dal dipendente e, di conseguenza, alle mansioni effettivamente da questi esercitate e proprie delle qualifiche possedute (*ex multis*, Sezione Appello Sicilia n. 332/2013, III Sezione Centrale d’Appello n. 268/2004).

La giurisprudenza della Corte dei conti, con indirizzo pressoché uniforme ed ormai consolidato, ha chiarito, inoltre, che l’inabilità al servizio riferita alla specifica attività di lavoro svolto dal dipendente costituisce presupposto per il riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata, qualunque sia stato il motivo formale della cessazione dal servizio medesimo (*ex multis*, Sez. Appello Sicilia n. 332/2013, id. n. 84/2013, I Sez. Centrale d’Appello n. 14/2011, III Sez. Centrale d’Appello n. 268/2004).

In applicazione della richiamata normativa, devono dunque sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio ed il requisito inabilitante.

La Commissione medico-legale presso la ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, con parere in data 07 dicembre 2023, ha ritenuto che “*l’infermità “Esiti di regolarizzazione artroscopica menisco mediale e shaving articolare ginocchio destro” è da considerare Sì dipendente da causa di servizio e – considerata l’obiettività di cui alla visita ortopedica del 31.03.2022 – più*

equamente ascrivibile alla Tabella B misura minima”.

Questo giudice condivide il parere reso dal Collegio Medico Legale-presso la ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, che appare esaustivo, congruamente motivato, immune da vizi logici e condivisibile, risultando acclarato, sia il requisito della dipendenza causale o concausale dell’infermità dal servizio, sia che le lesioni documentate appaiono ascrivibili alla Tabella B misura minima”.

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, accolto.

Assorbita ogni altra questione.

Trattandosi di controversia di carattere “tecnico”, che presenta motivi di incertezza e complessità, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che la patologia di cui il ricorrente è affetto (*“Esiti di regolarizzazione artroscopica menisco mediale e shaving articolare ginocchio destro”*) è dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tabella B misura minima.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, il 17 maggio 2024.

IL GIUDICE UNICO

Primo Ref. Enrica Farci

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 17/05/2024.

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus